

**Penale Sent. Sez. 2 Num. 56377 Anno 2018**

**Presidente: CERVADORO MIRELLA**

**Relatore: DI PISA FABIO**

**Data Udiienza: 12/10/2018**

#### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

ZAMPIERI STEFANO nato a LATINA il 20/04/1978

avverso l'ordinanza del 10/05/2018 del TRIB. LIBERTA' di LATINA

udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

sentite le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito l' Avvocato AMADEI RICCARDO difensore dell' indagato il quale ha concluso chiedendo l' accoglimento del ricorso

#### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Latina in data 09/04/2018 veniva disposto, nei confronti di ZAMPIERI Stefano e di altri soggetti, il sequestro preventivo per equivalente di beni immobili in relazione al reato di riciclaggio.

Secondo l'ipotesi accusatoria l'indagato, quale procuratore speciale della società di diritto elvetico Arcobaleno Holding s.a., aveva concorso a realizzare la cessione del capitale sociale della Arcobaleno Italia s.r.l. da parte della Arcobaleno Holding s.a., così ponendo in essere operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni immobili intestati alla citata s.r.l. e frutto di illecita distrazione, sin dal 2001, dal patrimonio della Giatsy s.r.l.



In particolare, la contestazione mossa dal P.M. nei confronti di Stefano Zampieri e dei coindagati Gianni Zampieri e Pietro Palombi, rubricata al capo 36) del decreto, ha avuto per oggetto il delitto di riciclaggio posto in essere dall' odierno ricorrente unitamente ad altri soggetti indagati con i ruoli specificamente indicati nell'imputazione provvisoria, fondato sui "reati presupposto" di infedeltà patrimoniale (art. 2631 cod. civ. nella vecchia formulazione), sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e trasferimento fraudolento di valori, consumato con riferimento a quattro immobili già di proprietà della Giatsy s.r.l. e trasferiti sin dal 2001 alla Arcobaleno Italia s.r.l., a sua volta partecipata integralmente dalla Arcobaleno Holding SA.

1.1. Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l'indagato Zampieri Stefano, contestando la sussistenza del presupposto legittimante del *fumus commissi delicti*, attesa l'insussistenza dell' illecita distrazione dei beni della Giatsy s.r.l., non potendosi configurare le ipotesi di reato presupposto individuate dalla pubblica accusa, non quello di cui al (peraltro abrogato) art. 2631 cod. civ., né quello di cui all'art. 11 del D. Lg.vo 74 del 2000 (difettando, a prescindere da ogni altra considerazione, la prova del superamento della soglia di punibilità) né ancora il reato di cui all'art. 12 *quinquies* del D.L. 306 del 1992, non potendosi ritenere integrato dalla mera fittizietà della intestazione del bene in difetto di ogni prova circa la illecita finalità perseguita.

1.2. Il Tribunale di Latina, con ordinanza del 10/05/2018, confermava l'ordinanza impugnata sulla scorta di una differente qualificazione delle condotte costituenti "reato presupposto" rispetto al delitto di riciclaggio, giudicate, comunque, integrative "di una situazione di "antigiuridicità", quale quella certamente ravvisabile nel caso di specie nella condotta posta in essere da Zampieri Gianluca e Boffi Aldo nei confronti della GIATSY s.r.l.".

Riteneva, infatti, che il coindagato Zampieri Gianluca aveva effettuato la vendita dei primi tre immobili indicati in contestazione in epoca successiva al gennaio 2001, momento nel quale era cessato dalla carica di amministratore della Giatsy per dimissioni, venendo contestualmente sostituito dal Boffi Aldo e di conseguenza lo stesso, nell'effettuare la vendita in epoca successiva alle dimissioni da amministratore, aveva "verosimilmente indotto al falso ideologico in ordine alla propria qualità il notaio rogante l'atto di vendita medesimo. Entrambi peraltro commettevano il delitto di false comunicazioni sociali di cui alla precedente formulazione dell'art. 2622 c.c., omettendo la puntuale indicazione del prezzo effettivamente percepito a seguito della vendita, così determinando la lesione dei diritti e delle aspettative dei creditori della Giatsy s.r.l.".

2. Ricorre per Cassazione l'indagato, tramite il difensore, sollevando i seguenti motivi:

2.1. violazione di legge per avere il Tribunale mutato la qualificazione giuridica dei reati presupposto rispetto al riciclaggio; invero, mentre il P.M. ed il G.I.P. avevano



qualificato le condotte illecite fungenti da presupposto ai sensi degli artt. 2631 cod. civ., 11 d.lgs. 74/2000 e 12 quinquies d.l. 306/1992, i giudici del riesame avevano arbitrariamente riqualificato dette condotte presupposto, risalenti al 2001, ai sensi degli artt. 483 cod. pen. e 2622 cod. civ.;

2.2. violazione di legge in relazione all'art. 483 cod. pen., dal momento che l'atto pubblico dal quale è conseguito il passaggio di proprietà delle quote della Giatsy s.r.l. non aveva la funzione di attestare la veridicità dei fatti che si ritengono falsamente dichiarati (nella specie, la qualità di amministratore della venditrice Giatsy s.r.l. in capo a Zampieri Gianluca), con la conseguenza che non era configurabile il reato presupposto di cui al richiamato art. 483 cod. pen.;

2.3. violazione di legge in relazione all'art. 2622 cod. civ. perché tale fattispecie astratta, nella formulazione applicabile alla caso di specie, può configurarsi solamente in relazione alle falsità commesse nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali, non in quelle eventualmente commesse in contesti negoziali, come ipotizzato dal Tribunale con riferimento alla omessa puntuale indicazione del prezzo effettivamente percepito dalla società venditrice, con conseguente lesione dei diritti e delle aspettative dei creditori di Giatsy s.r.l.

La condotta descritta non poteva nemmeno essere sussunta nella "versione" della norma in esame introdotta dal D. Lg.vo 61 del 2002 (applicabile alla fattispecie perché più favorevole all'indagato), che, peraltro, andava corroborata dalla violazione delle soglie di rilevanza, elemento nel caso di specie nemmeno allegato.

Pertanto doveva ritenersi insussistente il *fumus commissi delicti* del reato presupposto contestato dal Tribunale del riesame di cui all' art. 2622 cod. civ. e del conseguente reato di riciclaggio;

2.4. violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 170 cod. pen. dal momento che i reati presupposto si erano estinti per prescrizione anteriormente alla commissione dei fatti qualificati come riciclaggio, così rendendo non configurabile quest'ultima ipotesi incriminatrice.

Osserva che, anche alla luce del disposto di cui all'art. 170 cod. pen., come interpretato dalla dottrina maggioritaria, la estinzione del reato "presupposto" (consumato senz'altro nell'anno 2001) in data antecedente la condotta realizzativa del delitto di riciclaggio (che sarebbe stato consumato nel 2015) implicava che andava esclusa siffatta ipotesi delittuosa;

2.5. erronea applicazione dell'art. 648 *bis* cod. pen. in relazione agli artt. 648 *quater* cod. pen. e 321 cod. proc. pen. per insussistenza di vicende di trasferimento di beni. Rileva che i beni di causa, entrati nel 2001 nel patrimonio della Arcobaleno Italia s.r.l., non avevano subito alcun trasferimento, essendo state cedute nel 2015 le sole quote di partecipazione della Arcobaleno Holding s.a. nella Arcobaleno Italia s.r.l.

Osserva che la condotta descritta nella pur provvisoria imputazione ipotizza una



condotta di riciclaggio posta in essere nel 2015 (con la nomina di Stefano Zampieri quale procuratore speciale della Arcobaleno Holdind SA per vendere le quote di partecipazione della società al valore nominale di Euro 10.200,00), nella vendita di tali quote (avvenuta nell'aprile del 2015) a Milani Daniela ed a Gianni Zampieri e nella nomina della prima quale amministratrice unica di Arcobaleno s.r.l., di modo che la famiglia Zampieri in tal modo tornasse in possesso di quel compendio immobiliare di (asserita) provenienza delittuosa: tuttavia il sistema di pubblicità immobiliare vigente permette di verificare la persistenza della proprietà degli immobili in capo alla Arcobaleno s.r.l. in virtù del primo atto di cessione, con la conseguenza che nessuna operazione di sostituzione, trasferimento ovvero volta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni era, in realtà, concretamente e attualmente configurabile.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato laddove non inammissibile.

1. Il motivo di ricorso attinente alla riqualificazione dei fatti costituenti reato presupposto è manifestamente infondato.

Secondo condivisa giurisprudenza di questa Corte (cfr. S.U. n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205617), al giudice per le indagini preliminari, in sede di applicazione della misura cautelare ai sensi dell'art. 292 cod. proc. pen., ed al tribunale, in sede di riesame o di appello ai sensi degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., è consentito modificare la qualificazione giuridica data dal pubblico ministero al fatto per cui si procede. Nell'occasione la Corte, premesso che, in applicazione del principio di legalità, al giudice è sempre consentito attribuire la corretta qualificazione giuridica al fatto descritto nell'imputazione, senza che ciò incida sull'autonomo potere di iniziativa del pubblico ministero, che rileva esclusivamente sotto il diverso profilo dell'immutabilità della formulazione del fatto inteso come accadimento materiale, ha altresì precisato come la predetta facoltà spetti al tribunale anche in sede di riesame o di appello avverso le misure cautelari adottate, successivamente al rinvio a giudizio, dagli organi competenti a provvedere "de libertate" ai sensi degli artt. 279 cod. proc. pen. e 91 disp. att. cod. proc. pen., fermo restando che pure in tali ipotesi l'eventuale correzione del "nomen iuris" non può avere effetti oltre il procedimento incidentale.

Nello stesso senso, più recentemente (Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013, Rv. 258983), si è ancora ribadito, in tema di misure cautelari personali, che il giudice, sia in sede di applicazione della misura cautelare che in sede di riesame o di appello, può modificare la qualificazione giuridica attribuita dal P.M. al fatto, fermo restando che l'eventuale modifica non produce effetti oltre il procedimento incidentale.



Ciò posto in ordine alla sicura sussistenza, in astratto, del potere di riqualificazione giuridica dei fatti contestati, nella fattispecie non risulta evidenziata dal ricorrente, o comunque integrata, alcuna immutazione delle condotte sulle quali si fonda la provvisoria contestazione, essendosi semplicemente affermata una differente qualificazione giuridica delle medesime azioni e vicende sostanziali che costituiscono il presupposto del reato di riciclaggio.

2. Il secondo e terzo motivo sono infondati per effetto di una comune ragione assorbente e, dunque, possono essere trattati congiuntamente.

Va premesso che, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione contro l'ordinanza emessa dal Tribunale, all'esito della richiesta di appello in tema di misure cautelari reali proposta in forza dell'art. 322bis cod. proc. pen., può essere proposto solo per violazione di legge.

Occorre anche considerare che neppure, nel caso di specie, può ritenersi che la motivazione sia del tutto assente (venendo in tal caso comunque integrato il vizio di violazione di legge); difatti per ricorrere tale ipotesi è necessario che la motivazione stessa sia del tutto assente o meramente apparente, non avendo i pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato; il chè nel caso di specie non è (si vedano, in termini, S.U., n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).

2.1. Ciò posto, deve pure considerarsi che, secondo condivisa giurisprudenza (cfr. Sez. 2, n. 20188 del 04/02/2015, Rv. 263521), in sede di misure cautelari l'accertamento del reato di riciclaggio non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute. Nello stesso senso, si veda Sez. 5, n. 36940 del 21/05/2008, Rv. 241581, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, non si richiede l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia di esso, essendo sufficiente che sia raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute e ciò "a fortiori" nell'ambito del procedimento cautelare in cui è sufficiente la "*probatio minor*" scaturente dalla valutazione di gravità degli indizi acquisiti.

Di conseguenza, come correttamente affermato anche nel provvedimento impugnato (cfr. pag. 5), priva di concreta rilevanza risulta la questione della esatta individuazione del "delitto non colposo" che costituisce il "reato presupposto" del riciclaggio, fermo restando che il Tribunale del riesame ha sufficientemente chiarito, a livello di *fumus delicti*, come il compendio oggetto del negozio traslativo posto in essere (anche) dall'indagato costituisca il frutto delle condotte anti-giuridiche a suo tempo realizzate dallo Zampieri (oltre che da Boffi Aldo), condotte delittuose che, anche per la



naturale liquidità delle situazioni tipiche delle fasi ancora iniziali delle investigazioni, G.I.P. e Tribunale della Libertà hanno difformemente qualificato, fermo restando che, nella fattispecie, entrambi hanno ritenuto sufficientemente acclarato (con motivazione effettiva e coinvolgente profili di fatto non sindacabili da questa Corte) che non era revocabile in dubbio la sussistenza di una condotta, cui l'odierno ricorrente aveva partecipato, volta al trasferimento di quote societarie implicante una attività di riciclaggio (peraltro, quanto alla idoneità di condotte, analoghe a quelle citate, ad integrare anche il reato di sostituzione di persona, questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi; si veda, in tal senso, Sez. 2, n. 674 del 25/09/1986, Rv. 174910).

3. In relazione al quarto motivo, ad avviso del Collegio l'argomento difensivo è testualmente smentito dal tenore letterale dell'art. 170 cod. pen., che non consente, in realtà, di distinguere tra estinzione "sopravvenuta" ed estinzione "originaria" (ovvero già perfezionatasi al momento della condotta di riciclaggio).

Questa Corte ha già affermato (Sez. 2, n. 7795 del 19/11/2013, Rv. 259007), con riferimento al caso in cui il reato presupposto sia, per qualsiasi causa, estinto, che l'art. 170 cod. pen., comma 1, espressamente stabilisce che "Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato".

Del resto, manifestamente infondata è stata giudicata la questione di illegittimità costituzionale dell'art 170 cod. pen. (sollevata con riferimento all'art 3 Cost.) nella parte in cui si dispone che, quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato (Sez. 2, n. 160 del 28/01/1970, Rv. 115320)

4. Quanto all'ultimo motivo, secondo condivisa giurisprudenza (Sez. 2, n. 43881 del 09/10/2014, Rv. 260694) il reato di cui all'art. 648-*bis* cod. pen. è a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, sicché ben può essere integrato da qualsiasi trasferimento della titolarità di beni. Né pare ragionevolmente revocabile in dubbio che, in ipotesi di collegamenti societari, la condotta di riciclaggio possa avere ad oggetto il trasferimento della titolarità di quote di società controllanti rispetto ai beni di società controllate provenienti da delitto. Un differente interpretazione avrebbe invero portata irragionevolmente riduttiva della sfera di operatività che il legislatore ha voluto attribuire alla fattispecie di cui all'art. 648 bis cod. pen., la quale, anzi, ben può essere integrata dal compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità (cfr. Sez. 2, n. 1422 del 14/12/2012, Rv. 254050).

5. Attesa l'infondatezza dei motivi, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento .



**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali  
Così deliberato in camera di consiglio, il 12 Ottobre 2018

